



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma.....

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posiz. 28/1

Ai Direttori degli Uffici territoriali
LORO SEDI

e p.c. ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV
SEDE

alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e
certificazione e tutela del consumatore
Ufficio VICO I
SEDE

Al Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche
e della pesca
Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica
SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
SEDE

OGGETTO: richiesta di parere riguardo alla fermentazione differita dei mosti di uva
desolforati o conservati mediante refrigerazione.

./.

Si fa seguito alla nota n. 14352 del 30 settembre 2014, per trasmettere, in allegato, la
copia della nota n. 702 del 30 gennaio 2015 del Dipartimento delle politiche europee e
internazionali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, di
pari oggetto.

Nella nota cui si fa seguito, con la quale era stata trasmessa la nota n. 71526 del 26
settembre 2014 del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica era stato, tra l'altro, comunicato che, *“sciogliendo la riserva contenuta nella nota
n. 47444 del 16 giugno u.s. ... le pratiche enologiche in questione (utilizzo di solfiti e
successiva desolforazione), così come disciplinate rispettivamente all'All. I A, n. 7 e n. 8 del
Reg. (CE) n. 606/2009, sono da ritenersi compatibili sul piano della generalità per
l'elaborazione dei vini DOP e IGP”* e che, pertanto, *“ ... sono da ritenersi superate le
indicazioni fornite con la nota dello scrivente Ufficio n. 21194 del 21 marzo 2014 nonché
con le note preesistenti richiamate nella stessa¹”*.

*“In particolare, sono da ritenere superate anche le indicazioni di detta nota relative al
periodo delle fermentazioni e rifermentazioni, di cui all'art. 9, comma 1 e 4, della L. n.*

¹ La nota n. 15924 del 5 marzo 2014 del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica è stata
già trasmessa a codesti Uffici territoriali con nota prot. n. 4263 del 12 marzo 2014.

82/2006 e, pertanto, in merito alla determinazione di tale periodo ed alla eventuale relazione con l'anno di vendemmia delle relative uve, si rimanda a quanto stabilito annualmente dalle competenti Regioni e Province autonome."

Proprio sull'applicazione del predetto articolo 9, commi 1 e 4, è intervenuta la nota che si trasmette, in risposta all'analogo quesito formulato dalla FederMosti.

In particolare, è stato precisato quanto segue:

- << ... Il citato articolo 9, comma 4, della legge n. 82/2006 prevede altresì che le fermentazioni e rifermentazioni possano avvenire oltre il periodo stabilito dalle competenti regioni (e Province Autonome) esclusivamente per l'elaborazione dei "vini tradizionali" (da intendersi in linea di massima come vini DOP o IGP aventi diritto alla menzione "passito" o "Vin Santo" o similari), purché tali vini tradizionali siano individuati nel provvedimento regionale di cui al comma 1 del richiamato articolo 9.>>;
- <<Riguardo poi all'elaborazione dei vini "tranquilli", la fermentazione o rifermentazione non può avvenire al di fuori del periodo stabilito dalle competenti regioni (e Province Autonome) ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 9.>>;
- <<In tale ambito normativo rientra, dunque, anche il periodo in cui effettuare le operazioni di desolfurazione, che risultano preliminari alle fermentazioni o rifermentazioni ... >>.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, resta inteso che:

- ✦ l'indicazione relativa all'esistenza delle deroghe al termine del 31 dicembre (generalmente previsto per il periodo delle fermentazioni/rifermentazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. n. 82/2006) concernente i vini DOP o IGP aventi diritto alla menzione "Passito" o "Vin Santo" o similari, ha valore meramente esemplificativo, risultando comunque necessario fare puntuale riferimento a quanto determinato nei singoli provvedimenti dei citati Enti locali (si veda, ad esempio, il decreto n. 43 del 30 luglio 2014 della Regione Veneto, che consente la fermentazione/rifermentazione anche dell'"Amarone della Valpolicella" e del "Valpolicella ripasso" fino al 30 aprile 2015);
- ✦ in via generale, un mosto muto (art. 1, comma 1, lettera d), della L. n. 82/2006) prodotto da uve raccolte in una data campagna, può essere posto in fermentazione/rifermentazione nelle campagne successive, purché nel rispetto delle disposizioni contenute nei citati singoli provvedimenti degli Enti locali;
- ✦ le operazioni di desolfurazione dei mosti muti che avvengono fuori dal periodo delle fermentazioni o rifermentazioni stabilito dall'Ente locale interessato sono comunque consentite nella misura in cui le stesse siano prodromiche all'avvio del mosto di uve desolforato a manipolazioni o trasformazioni conformi alla vigente normativa diversa dalla fermentazione/rifermentazione (ad esempio, l'avvio alla produzione di un mosto concentrato o di un mosto concentrato rettificato).

Si chiede alle SS.LL. di voler dare ampia diffusione del contenuto della presente al personale ispettivo.

Oreste Gerini
Direttore Generale

Allegati:

- nota prot. n. 702 del 30 gennaio 2015 del Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea.